



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 20 maggio 2019 n.79

(Ratifica Decreto - Legge 21 marzo 2019 n.47)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 21 marzo 2019 n.47 - Integrazione e ampliamento degli interventi a sostegno della famiglia – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di dare una immediata regolamentazione giuridica all'ipotesi in cui la gravissima disabilità di cui all'articolo 5-bis della Legge n.137/2003 introdotto dall'articolo 14, del Decreto Delegato n.14/2018, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34, della Legge n.173/2018, sopraggiunga oltre il limite anagrafico dei 14 anni, disabilità che richieda intervento assistenziale, continuativo e globale nella sfera individuale permanente da parte dei genitori;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 18 marzo 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.6 del 16 maggio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 21 marzo 2019 n.47 così come modificato a seguito dagli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 1

(Congedo parentale lungo retribuito oltre i 14 anni)

1. L'aspettativa della durata massima complessiva di 2 anni, anche frazionabile a mesi, di cui all'articolo 5-bis della Legge 29 ottobre 2003 n.137 introdotto dall'articolo 14 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14, riconosciuta alla lavoratrice madre dipendente subordinata o, in alternativa, al lavoratore padre dipendente subordinato, anche adottivi o affidatari, ad esclusione del lavoratore domestico e del lavoratore a domicilio è riconosciuta, altresì, anche in ipotesi in cui il figlio con età

superiore ai 14 anni sia stato colpito da una gravissima disabilità, rientrante nelle ipotesi di gravissime cerebro lesioni acquisite e gravissime mio lesioni.

2. La retribuzione del periodo di aspettativa di cui al comma 1 è riconosciuta solo qualora la situazione economica e patrimoniale con una soglia ICEE, riferita all'intero nucleo familiare, sia pari o inferiore a 55.000,00 euro annui.

3. Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis sopra citato.

Art. 2

(Modalità di richiesta del congedo parentale lungo retribuito)

1. Il genitore lavoratore che desidera chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 dovrà presentare regolare richiesta alla UOC Medicina Legale e Fiscale, tramite apposita modulistica all'uopo predisposta dalla UOC medesima.

2. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione sanitaria aggiornata, necessaria ed utile alla valutazione ai fini della concessione dei benefici richiesti, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economici.

3. La richiesta di cui al comma 1 viene trasmessa dalla UOC Medicina Legale e Fiscale alla Commissione Accertamenti Sanitari Individuali che provvederà a sottoporre preventivamente a visita il gravissimo disabile al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti clinici previsti dall'articolo 1 nonché ad organizzare periodicamente sedute di visita al fine di valutare la presenza dei requisiti clinici, salvi i casi di comprovata irreversibilità del quadro clinico che non richiede revisioni.

4. L'esito della valutazione verrà trasmessa alla Medicina Fiscale che provvederà a trasmettere comunicazione dell'esito all'interessato, che potrà usufruire dell'aspettativa di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Abrogazione)

1. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 5-bis della Legge n.137/2003 introdotto dall'articolo 14 del Decreto Delegato n.14/2018, come modificato dal comma 2, dell'articolo 34 della Legge n.173/2018.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Nicola Selva – Michele Muratori

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti